Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche' 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (17A02048)

in gazzetta ufficiale del 15 marzo 2017, n. 62

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;

Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

- 1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il punto 26 e' sostituito dal seguente:

+		+
Piombo nelle	seguenti	1
	usate per periodi	I

```
|prolungati a una temperatura |
        |inferiore a -20 °C in
        |condizioni di funzionamento
        |normale e di stoccaggio: a)
        |saldature su schede a circuiti |
        |stampati; b) rivestimenti di |
        |terminazioni di componenti
        |elettrici ed elettronici e
        |rivestimenti di circuiti
        |stampati; c) saldature per la
        |connessione di fili e cavi; d) |
        |saldature per la connessione di|
        |trasduttori e sensori. Piombo |
        |nelle saldature di connessioni |
         |elettriche a sensori per la
        |misurazione della temperatura
        |in dispositivi progettati per
        |essere usati periodicamente a
        |temperature inferiori a -150 |Scade il 30
        ∣°C.
I«26.
                                     |giugno 2021» |
+----+
```

- b) il punto 31 e' soppresso;
- c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis:

```
|Piombo, cadmio, cromo |
           |esavalente ed eteri di
           | difenile polibromurato | (PBDE) nei pezzi di
           |(PBDE) nei pezzi di
           |ricambio recuperati da e |
           |usati per la riparazione o |
           |il rinnovo di dispositivi |
           |medici, compresi i
                                 |Scade il: a) 21 luglio
           |dispositivi
           |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei
           |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|
           |e i relativi accessori, |dai dispositivi
           |purche' il riutilizzo |medico-diagnostici in |
|avvenga in sistemi |vitro; b) 21 luglio 2023 |
|controllabili di |per l'uso nei dispositivi |
           |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024 |
           |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi |
           |parti sia comunicato al |elettronici e nei relativi|
|«31-bis. |consumatore.
                                    |accessori.»
+----+
```

d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente:

Art. 2

- 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.
- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
- Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.